

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) e dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampato n. 1509)

d'iniziativa dei deputati LONGONI, BERLOFFA, CASTELLUCCI, VICENTINI, MARTINELLI, GRAZIOSI, GAGLIARDI, AZIMONTI, BACCELLI, DAL FALCO, BUFFONE, GALLI, ARMAROLI, PAVAN, BETTOLI, CURTI Ivano, ZURLINI, ALBARELLO, BUCCIARELLI DUCCI, BARTOLE, GITTI, SORGI, MARTONI, PERDONA', BERSANI, VIALE, FRANCESCHINI, GUERRIERI Filippo, BIMA, DE CAPUA, VERONESI, ANDREUCCI, PATRINI, BIASUTTI, TANTALO, BUZZI, BONTADE Margherita, MACRELLI, FRANZO Renzo, MATTARELLI Gino, SABATINI, FERRARI Giovanni, TROISI, ZUGNO, AMADEO Aldo, CURTI Aurelio, BONOMI, SCIOLIS, ELKAN, LUCCHESI e LOMBARDI Giovanni

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1963*

Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, concernente la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, è sostituito dal seguente:

« Ogni opera in conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto, ovvero da un geometra, iscritti nell'albo professionale, nei

limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi dei rispettivi regolamenti professionali ».

Art. 2.

L'articolo 3 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle opere deve essere diretta possibilmente dal tecnico o dai tecnici progettisti firmatari dei progetti a norma dell'articolo 1 del presente decreto e deve essere affidato soltanto a costruttori iscritti nell'elenco delle ditte specializzate, che sarà tenuto presso il Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 3.

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai tecnici iscritti all'albo professionale incaricati delle visite di controllo sono corrisposte, a carico dei costruttori, le compe-

tenze sancite dalla loro tariffa professionale vigente, approvata a norma di legge.

Al termine dei lavori, il committente, per ottenere la licenza di uso della costruzione, deve presentare alla prefettura il certificato di collaudo delle opere, rilasciato da un tecnico di riconosciuta competenza, iscritto all'albo ».